ACCORDO PER L'INNOVAZIONE

FRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE DEL VENETO

E

BRETON S.P.A.

di seguito anche indicati collettivamente come le "Parti"

PREMESSO CHE

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" stabilisce, all'articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

VISTO

dcf0ff40

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all'intervento del

dcf0ff40

Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Agrifood", "Fabbrica intelligente" e "Scienze della vita" e, in particolare, il Capo II, riguardante i progetti di ricerca e sviluppo agevolati secondo la procedura negoziale ai sensi del predetto decreto ministeriale 24 maggio 2017;

– il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e che prevede all'articolo 8, commi 7 e 8, la possibilità per il Ministero di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate dall'Accordo, detraendo dal contributo diretto alla spesa concedibile una quota pari a quella prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi;

– il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Agrifood", "Fabbrica intelligente", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni";

– l'articolo 2, del predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019 che definisce l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento, pari a euro 190 milioni, articolate, secondo quanto indicato nell'allegato n. 1 allo stesso decreto, come segue:

- euro 72 milioni riservati al settore applicativo "Fabbrica intelligente", di cui euro 20 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

dcf0ff40

- euro 42 milioni riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui euro 12 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
- euro 52 milioni riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui euro 18 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
- euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018;

– il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 2 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 ottobre 2019, n. 236, che definisce i termini e le modalità per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi “Fabbrica intelligente”, “Agrifood”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”;

– il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 marzo 2020, n. 68, che destina ulteriori risorse finanziarie, pari a euro 71.264.617,35, al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo inerenti ai settori applicativi “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita”, da realizzare nei territori delle regioni ex “Obiettivo convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed, in particolare, l’ articolo 2, comma 1, lettera f), che sostituisce la tabella di cui all’allegato n. 1 del predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019, prevedendo risorse complessivamente pari a euro 261.264.617,35, di cui:

- euro 96.112.055,76 riservati al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro 44.112.055,76 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
- euro 65.994.828,02 riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui 35.994.828,02 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

dcf0ff40

- euro 75.157.733,57 riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui 41.157.733,57 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
- euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018;

– la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;

– il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;

– il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, inerente all’intervento del Fondo per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;

– la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, articolo 81, che consente alla Giunta regionale del Veneto di utilizzare le risorse di cui al fondo regionale di rotazione, istituito con legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, per cofinanziare progetti di investimento di imprese venete, destinatarie di interventi agevolativi statali e/o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti;

– la domanda presentata in data 12 novembre 2019, con la quale la società Breton S.p.A. ha trasmesso la proposta progettuale, inerente al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, denominata “Eterial EcoStone - Impianti per la produzione di lastre innovative in pietra artificiale alleggerita, realizzate in doppio strato con materiali riciclati e naturali da fonti rinnovabili”, individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che

dcf0ff40

intende realizzare nelle proprie unità produttive site nei territori della regione del Veneto, per un importo previsto di euro 6.696.000,00 (seimilioniseicentonovantaseimila/00);

- la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita in data 3 gennaio 2020;
- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 15 gennaio 2020, con la quale la società Breton S.p.A. dichiara che il progetto di ricerca e sviluppo denominato "Eterial EcoStone - Impianti per la produzione di lastre innovative in pietra artificiale alleggerita, realizzate in doppio strato con materiali riciclati e naturali da fonti rinnovabili" è iniziato in data 7 gennaio 2020;
- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 8 giugno 2020, con la quale la società proponente ha condiviso le agevolazioni comunicate dal Ministero durante la negoziazione;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo

dcf0ff40

economico 6 febbraio 2020, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da realizzare;

- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori interessati dovute alla realizzazione della proposta progettuale denominata "Eterial EcoStone - Impianti per la produzione di lastre innovative in pietra artificiale alleggerita, realizzate in doppio strato con materiali riciclati e naturali da fonti *rinnovabili";*

- la Regione del Veneto, con comunicazione del 30 aprile 2020, ha espresso la propria disponibilità a sostenere la proposta progettuale presentata dalla società Breton S.p.A. con risorse pari al 5,00% dell'importo dell'investimento ammissibile da concedere nella forma del finanziamento agevolato;

- con delibera n. …… del …… 2020, la Giunta della Regione del Veneto ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 334.800,00 (trecentotrentaquattromilaottocento/00) nella forma del finanziamento agevolato, pari al 5,00% del costo complessivo del progetto, come previsto dall'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall'articolo 6, comma 2 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018 a valere sulle risorse provenienti dal bilancio regionale, di cui al fondo di rotazione ex articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001 n.5 gestito da Veneto Sviluppo S.p.A.;

- con decreto del …….. 2020 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo;

- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato "Eterial EcoStone - Impianti per la produzione di lastre innovative in pietra artificiale alleggerita, realizzate in doppio strato con materiali riciclati e naturali da fonti rinnovabili" promosso dalla società Breton S.p.A., concedendo a quest'ultima agevolazioni nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, per un importo complessivo massimo pari ad euro 1.674.000,00 (unmilioneseicentosettantaquattromila/00);

- la società Breton S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012

dcf0ff40

n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico e della Regione del Veneto che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o della Regione che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione del Veneto e la società Breton S.p.A. (congiuntamente, le "Parti"), manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo per l'innovazione (di seguito "Accordo") per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Finalità dell'Accordo)

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato *"*Eterial EcoStone - Impianti per la produzione di lastre innovative in pietra artificiale alleggerita, realizzate in doppio strato con materiali riciclati e naturali da fonti rinnovabili*"* promosso dalla società Breton S.p.A., da realizzare presso le unità produttive site nei territori della Regione del Veneto, finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 12 novembre 2019.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

dcf0ff40

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:
   a) alla presentazione della domanda, da parte della società Breton S.p.A., secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 1;
   b) alla valutazione positiva del progetto di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018;
   c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all'articolo 7, comma 1.
2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato fino a un importo massimo di euro 2.008.800,00 (duemilioniottomilaottocento/00).
3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Articolo 4

(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)

1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate al Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo le modalità previste all'articolo 9 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018 citato nelle premesse.
2. Ai fini della valutazione dei progetti, sono adottate le modalità istruttorie previste all'articolo 10 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018.

Articolo 5

(Quadro finanz*iario dell'*Accordo)

1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione ed al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati società Breton S.p.A., ed alla successiva gestione dei progetti approvati.

dcf0ff40

2. Per quanto di competenza della Regione del Veneto, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico utilizzando risorse finanziarie disponibili provenienti dal bilancio regionale, di cui al fondo di rotazione ex articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001 n.5 gestito da Veneto Sviluppo S.p.A..

3. Il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta ad euro 6.696.000,00 (seimilioniseicentonovantaseimila/00) e le relative agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 2.008.800,00 (duemilioniottomilaottocento/00), secondo la ripartizione di seguito indicata:

Società proponente	Attività	Costi progetto (€)	*Agevolazioni (€)*						Totale agevolazioni massime *concedibili (€)*
			MiSE				Regione Veneto		
			Contributo alla spesa	%	Finanziamento agevolato	%	Finanziamento agevolato	%	
Breton S.p.A.	R.I.	1.868.750,00	373.750,00	20,00%	*93.437,50 €*	5,00%	93.437,50	5,00%	560.625,00
	S.S.	4.827.250,00	965.450,00	20,00%	*241.362,50 €*	5,00%	241.362,50	5,00%	1.448.175,00
	Totale	**6.696.000,00**	**1.339.200,00**		***334.800,00 €***		**334.800,00**		**2.008.800,00**

- Mise:
  - 20,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
  - 5,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma del finanziamento agevolato;
- Regione del Veneto:
  - 5,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma del finanziamento agevolato.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno sulle risorse rese disponibili con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019 e ss.mm.ii. per le proposte progettuali inerenti al settore applicativo "Fabbrica intelligente".

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione del Veneto sono poste a carico delle risorse di cui al fondo di rotazione ex articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001 n. 5.

Articolo 6

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

dcf0ff40

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'amministrazione sottoscrittrice.

2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo. In ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente accordo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 7

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:

   a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;

   b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;

   c) procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 8;

dcf0ff40

d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi previsti.

In particolare, la Regione del Veneto si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza con le seguenti modalità:

- 60% entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'adozione del relativo Decreto di concessione;
- 40% in relazione ai fabbisogni prevedibili evidenziati dal Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto;
- I trasferimenti di risorse che, in relazione del presente Accordo, intercorreranno fra il MISE e la Regione Veneto e viceversa, sono regolati in base alle modalità previste dalla "Convenzione relativa al trasferimento delle risorse regionali per il cofinanziamento degli Accordi di Programma, degli Accordi di Sviluppo e degli Accordi per l'Innovazione", sottoscritta il 1° settembre 2020 e repertoriata con il n. 37541/atti privati, presso l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.

2. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di gestione dell'iniziativa sono quelle definite dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato", gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati individuati dal citato Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente.

3. Coerentemente con la proposta progettuale presentata la società proponente si impegna al rispetto del livello occupazionale necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nella stessa.

dcf0ff40

4. Il soggetto proponente si impegna a realizzare le attività di ricerca e sviluppo previste nella proposta progettuale oggetto del presente Accordo nel termine di 36 mesi dalla data di avvio ovvero in tempi più brevi ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse europee, pena la revoca delle agevolazioni.

Articolo 8

(Comitato tecnico dell'Accordo)

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito il Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi presentati a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019.

2. Il Comitato tecnico è composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle Regioni e delle Province autonome ed ha il compito di:

   - monitorare l'avanzamento delle attività e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dei diversi Accordi;
   - valutare le eventuali variazioni del singolo Accordo, coinvolgendo nel confronto di volta in volta le imprese interessate, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all'unanimità dalle parti pubbliche;
   - verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nei diversi Accordi, predisponendo un'apposita relazione generale.

3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte. Le riunioni del Comitato possono essere svolte con modalità telematica.

Articolo 9

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del presente Accordo.

dcf0ff40

Articolo 10

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

2. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.

3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese

……..

Regione del Veneto

Il Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria

Santo Romano

Breton S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Luca Toncelli

---

dcf0ff40